

Determinazione dirigenziale n. 1 del 7 marzo 2014

Oggetto: definizione della controversia XXX XXX / H3G XXX

IL DIRIGENTE

VISTI i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i., *Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale* e i successivi regolamenti di organizzazione attuativi della stessa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

VISTA la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, *Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., recante il *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito, Regolamento);

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP, all. A, *Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni*;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, *Approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*;

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e

il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte data in 17 settembre 2012, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTO l'art. 20, comma 2) del Regolamento;

VISTA l'istanza GU14 n. 1.11.12.5/109/2013 del 20.05.2013 con cui XXX XXX ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte (di seguito, Corecom) per la definizione della controversia in essere con la società H3G XXX (di seguito H3G) ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;

VISTA la nota del 24.04.2013 con cui il Corecom, ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTA la nota del 25.06.2013 (prot. XXX/A04040) H3G ha fatto pervenire memoria difensiva e relativi documenti allegati;

VISTA la nota del 12.07.2013 questo Ufficio invitava le parti stesse a presentarsi all'udienza di discussione fissata in data 10.09.2013;

VISTO il verbale CORECOM Piemonte del 10.09.2013 con il quale veniva concesso un congruo rinvio al fine di consentire a parte istante di presentare idonea documentazione attestante la titolarità del rapporto oggetto di controversia;

VISTA la nota del 5.11.13 con la quale il CORECOM invitava le parti a presentarsi a udienza di discussione fissata in data 17.12.13;

VISTA la nota 8.12.13 del Sig. XXX XXX;

VISTA la nota CORECOM del 9.12.2013;

VISTI gli atti relativi all'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione;

UDITE le parti nella predetta udienza;

VISTO il verbale d'udienza CORECOM GU14 n. 109/13/REGIONE PIEMONTE del 17.12.2013, nel quale H3G chiedeva che venisse dichiarata l'improcedibilità del procedimento dovendosi ritenere che alla data del deposito del GU14 la XXX XXX fosse già cessata e cancellata dal registro delle imprese;

VISTA la Visura ordinaria di società di persone intestata a XXX XXX di XXX XXX, acquisita d'ufficio in data 18.12.2013;

VISTA la proposta di decisione del funzionario incaricato dell'istruttoria;

CONSIDERATO

quanto segue :

1. Oggetto della controversia

L'istante nel proprio scritto difensivo rappresenta:

- a) di aver ricevuto la fattura n. 1283471370 di € 72.78, la fattura n. 128385776 di € 125,10 e fattura n. 1284242851 di € 128,46 in cui venivano riportati addebiti non corretti e servizi non richiesti o attivati (servizi a sovrapprezzo, traffico dati all'estero, traffico extra UE);
- b) di aver inviato una serie di fax di reclamo, ma di non aver ricevuto riscontro
- c) che in data 8.10.12 H3G sospendeva la linea telefonica, in un primo momento solo parzialmente, e dal 5.11.12 in modo totale;
- d) che successivamente, a fronte della richiesta di migrazione verso altro operatore, H3G non provvedeva al rilascio della linea telefonica;

Sulla base di detta rappresentazione l'istante chiede :

- i. la portabilità del numero telefonico XXXXXX;
- ii. lo storno integrale dell'insoluto;
- iii. l'attivazione di un'utenza a canone zero per 12 mesi

L'operatore, nella memoria difensiva in sintesi rappresenta:

- in via preliminare l'inammissibilità della domanda di storno e dell'attivazione di abbonamento a costo zero in quanto domande nuove;
- rinuncia alle domande di risarcimento danni e di "rispetto e correttezza" avanzate in formulario UG e non riproposte e in ogni caso inammissibilità/improcedibilità delle stesse;
- nel merito, che l'istante ha prodotto traffico voce e dati da e per l'estero e che ha utilizzato servizi oggetto di abbonamento oltre le soglie previste dal piano tariffario sottoscritto, come risulta dal tabulato telefonico che allega;
- che a fronte della fatture insolute H3G inviava sollecito di pagamento, cui non seguiva alcun esito;
- che l'istante è ancora debitore nei confronti di H3G della somma complessiva di Euro 636,89, determinata dal mancato pagamento di fatture;

Sulla base di tale rappresentazione, l'operatore, al fine di dirimere la controversia, propone lo storno del 50% dell'attuale insoluto a fronte del pagamento, a carico del cliente, della residua quota, chiedendo contestualmente fissarsi udienza di discussione.

2. Risultanze istruttorie e valutazioni in ordine al caso in esame

A) Sul rito

Preliminarmente occorre dirimere la questione eccepita dall'operatore H3G con riferimento alla legittimazione attiva della società XXX XXX e del Sig. XXX XXX nel presente procedimento, con particolare riferimento all'obiezione avanzata dall'operatore in sede di udienza del 17.12.2013 secondo la quale dovrebbe venire dichiarata l'improcedibilità del procedimento stesso dovendosi ritenere che alla data di deposito dell'istanza GU14 la XXX XXX fosse già cessata e cancellata dal registro delle imprese.

A tale proposito occorre riferirsi alla visura ordinaria di società di persone intestata a XXX XXX di XXX XXX acquisita d'ufficio da questo Corecom in data 18.12.2013.

Dalla lettura della medesima emerge che la suddetta società, recante partita IVA/cod. fiscale n. XXXXXX, composta da un socio amministratore, Sig. XXX XXX, risulta cancellata a far data dal 15.03.2012.

Dall'esame degli atti istruttori emerge altresì che la domanda introduttiva del procedimento, ovvero il formulario GU14, è stata presentata a nome della XXX XXX, partita IVA/cod. fiscale n. XXXXXX, rappresentata da XXX XXX, in data 20.05.2013, con riferimento alla contestazione di fatture a quest'ultima società intestate.

In ordine a tale fattispecie, e ai fini della definizione della stessa, corre l'obbligo di richiamare i principi contenuti nelle "Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche" approvate con delibera n. 276/13/CONS dell'11.04.2013, secondo cui, nella valutazione della fattispecie sottoposta a definizione, occorre riferirsi ed utilizzare tutte le norme e i principi generali dell'ordinamento ed anche l'equità.

Come noto, sul problema degli effetti della cancellazione sulle società commerciali, di persone e di capitali, e sulla loro estinzione, è intervenuta la riforma del diritto societario, introdotta dal D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 6.

La costante giurisprudenza del periodo ante riforma riteneva possibile la sopravvivenza della società anche dopo l'avvenuta cancellazione fino a quando tutti i rapporti patrimoniali che ad essa facevano capo non si fossero esauriti (cfr. *ex multis*: Cass. 12.06.2000, n. 7972). Pertanto, fino alla riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative, era stata unanime la scelta ermeneutica dei giudici di legittimità di ritenere la cancellazione dal registro delle imprese della iscrizione di una società di commerciale, di persone o di capitali, mera pubblicità dichiarativa, che non produceva l'estinzione della società stessa, in difetto dell'esaurimento di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo ad essa.

Per effetto della riforma del diritto societario, introdotta dal D.lgs n. 6/2003, la norma di riferimento è oggi costituita dall'art. 2495 c.c., che contiene la nuova disciplina in tema di cancellazione delle società dal registro delle imprese a mente del quale: *"Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese."*

Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi [...]".

In ordine agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese è recentemente intervenuta la nota pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 22.02.2010, n. 4062) secondo cui, le società, anche quelle di persone, si estinguono definitivamente con la cancellazione dal registro delle imprese, per effetto della sopra citata riforma del diritto societario, per cui l'intervenuta cancellazione fa presumere il venir meno della capacità e della legittimazione dell'ente, pur se perdurino rapporti o azioni in cui esso era parte.

Da ciò ne consegue che il fatto che una società sia stata posta in liquidazione decidendo di non intraprendere una certa azione giudiziaria, lascia presumere, in sostanza, la volontà della società di rinunciare all'azione.

In tal senso è intervenuta un'ulteriore sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 16.07.2010, n. 16758) la quale ha affermato che *"In caso di cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, i singoli soci non sono legittimati all'esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società, ma che questa ha scelto di non esperire sciogliendosi e facendosi cancellare dal registro, atteso che, in tal modo, la società ha posto in essere un comportamento inequivocabilmente inteso a rinunciare a quelle azioni, facendo così venir meno l'oggetto stesso di una trasmissione successoria ai soci"*.

Alla luce di tale orientamento interpretativo si può pertanto ritenere che la domanda avanzata dalla società XXX XXX in data 20.05.2013 sia improcedibile in quanto carente di legittimazione attiva, stante la cancellazione della stessa dal registro delle imprese a far data dal 15.03.2012, e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 20, comma 2) del Regolamento in materia di risoluzione della controversie di cui alla Delibera n. 173/07/CONS, dispone l'archiviazione del procedimento.

Tutto ciò premesso, per i motivi sopraesposti,

DETERMINA

di disporre l'archiviazione del procedimento, per improcedibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva con riferimento all'istanza avanzata da XXX XXX in data 20.05.2013 tramite GU14 n. 1.11.12.5/109/2013.

In forza dell'art. 19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del d. lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto.

Torino, 7/3/2014

Il Dirigente
Dott. Nicola Princi

VISTO
Il Direttore
Dott. Domenico Tomatis

AM